

Reversibilità per figli inabili conviventi e non conviventi

L'Inps con Circolare n. 185/2015 fornisce alcuni chiarimenti riguardo alla pensione ai superstiti per i figli inabili conviventi e non conviventi: stato di bisogno economico e mantenimento abituale

22 gennaio 2020

L'articolo 1, comma 41, della legge dell'8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni, ha disposto l'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime.

In seguito alla soppressione dell'Ipost, a decorrere dal 31 maggio 2010 e dell'Inpdap ed Enpals, dal 1° gennaio 2012, l'Inps è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

Alla luce di tali disposizioni normative e al fine di garantire uniformità di trattamento ai superstiti di pensionati e assicurati delle diverse gestioni dell'Istituto l'Inps ha fornito le linee guida in materia di trattamento pensionistico di reversibilità.

La circolare in questione esamina alcuni punti importante come per esempio il requisito di vivenza a carico per la concessione della pensione di reversibilità per i figli maggiorenni inabili. Perché siano considerati a carico del genitore, devono trovarsi in uno stato di bisogno (non essere autosufficienti economicamente) e il pensionato, prima del decesso, provvedesse al loro sostentamento in maniera continuativa (art. 22, 7° comma, L. 903/65).

Il requisito del carico risulta verificato al ricorrere delle seguenti due condizioni:

a) stato di bisogno del superstite, determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi derivanti dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari.

Per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, ai fini dell'accertamento del requisito di non autosufficienza economica il figlio inabile, non deve avere un reddito personale superiore a quello indicato per l'erogazione della pensione di invalidità civile e, se titolare di indennità di accompagnamento, di un reddito pari a quello suddetto aumentato dell'importo dell'indennità stessa.

Ai fini dell'accertamento dei limiti di reddito, devono essere presi in considerazione i soli redditi assoggettati all'IRPEF, con esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche concesse per invalidità civile, ecc.) o comunque non computabili agli effetti dell'IRPEF (come per esempio le rendite INAIL).

b) mantenimento abituale del figlio da parte del genitore deceduto. In tale valutazione assumono particolare rilevanza i seguenti elementi:

- **la convivenza**, ossia la effettiva comunione di tetto e di mensa.

Per i figli maggiorenni inabili e conviventi è necessario accertare lo stato di non autosufficienza economica mentre si prescinde dalla verifica del mantenimento abituale.

- **la non convivenza.** In tal caso, per i figli maggiorenni inabili devono essere verificate entrambe le condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale.

Circolare Inps n. 185 del 18/11/2015: Linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti – art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903.

FONTE: Gabriela Maucci

<https://www.superabile.it>